

STATUTO

MASTER TRAINING S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CORREGGIO RE VIA TIMOLINI 18

Codice fiscale: 01932770355

Numero Rea: RE - 236176

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2001 - Statuto completo;	2
---------------------------------------------------------------	---



ALLEGATO "A" ALL'ATTO 24.01.2001 REP. 42495 RACC. 1.871

STATUTO SOCIALE

ART. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata

con la denominazione:

MASTER TRAINING S.R.L.

ART. 2) - La società ha sede legale in Correggio, Via Timolini n. 18.

Potranno essere istituite e soppresse agenzie, succursali e rappresentanze ovunque lo si creda, anche all'estero.

Il domicilio di ogni socio è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3) - La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di corsi di formazione in ambito informatico, di corsi di lingue e altri interventi didattici e formativi in ogni ambito scolastico, professionale ed aziendale,


- la fornitura di servizi ed abbonamenti di telefonia mobile ed urbana,

- la fornitura di servizi di rete a valore aggiunto, accesso a reti nazionali ed internazionali, casellari, gateway e posta elettronica,

- il noleggio, la produzione, la vendita, il commercio, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza di sistemi di internet, di hardware, di apparecchiature elettroniche, meccaniche, software, reti networking e relativi supporti elettrici ed elettronici,


	- ricerche di mercato,-----	
	- l'analisi e l'assistenza tecnica in genere,-----	
	- la prestazione di servizi nell'organizzazione di fiere, spettacoli, congressi, meeting, eventi e manifestazioni pub- bliche in genere,-----	
	- la produzione, il commercio e la vendita di audiovisivi multimediali, elaborazioni computerizzate, produzioni video, post produzione, produzione di immagini e ritocco fotografico anche per conto terzi,-----	
	- creazione di pagine web e fotoannunci su internet.-----	
	Potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre iniziative, società od imprese, compiere, an- che all'estero, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili per conseguire lo scopo sociale e assumere rappresentanze e mandati commer- ciali e rilasciare garanzie anche per debiti altrui.-----	
3	Sono tassativamente escluse:-----	
	- l'attività professionale riservata ex lege n. 1815/39,-----	
	- l'attività di intermediazione immobiliare ex lege n. 39/89, - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'ar- ticolo 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni,--	
	- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 197/91 e di cui all'articolo 106 T.U. n. 385/93,-----	
	- l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito	

	dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro
	del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato sulla G.
	U. n. 227,-----
	- l'attività di intermediazione mobiliare ex lege n.1/91.-----
	ART. 4) - La durata della società è fissata sino al
	31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciol-
	ta.-----
	ART. 5) - Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila),
	diviso in quote ai sensi di legge.-----
	In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto
	di opzione salvo che l'assemblea, con le maggioranze previste
	dalla legge, non abbia diversamente stabilito nell'interesse
	della società.-----
	I soci potranno effettuare versamenti alla società a fondo
	perduto o in conto aumento capitale sociale, e potranno inol-
	tre effettuare finanziamenti alla società sotto l'osservanza
	delle normative anche fiscali vigenti al momento.-----
	ART. 6) - Le quote sociali sono liberamente trasferibili.---
	In caso di trasferimento per atto tra vivi è riservato ai so-
	ci il diritto di prelazione, ad eccezione del passaggio di
	quote fra parenti di 1° e 2° grado. Il socio che intende tra-
	sferire la propria quota o caratura della stessa deve comuni-
	care agli altri soci, con raccomandata a.r., la sua intenzio-
	ne, con gli estremi della proposta, ed in particolare corri-
	spettivo, nominativo dell'acquirente, modalità di pagamento.-



	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, a pena di
	decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata
	di offerta, sempre a mezzo raccomandata a.r.-----
	Nel caso più soci esercitino la prelazione, la quota offerta
	verrà ripartita tra gli stessi in proporzione delle rispetti-
	ve quote di partecipazione.-----
	La prelazione dovrà comunque essere esercitata per la intera
	quota o caratura di quota offerta in vendita.-----
	Solo in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
	nei termini, la quota sarà trasferibile all'acquirente indi-
	cato, e per il corrispettivo comunicato: diversamente il tra-
	sferimento non sarà opponibile alla società e agli altri so-
	ci.-----
	La cessione della quota dovrà avvenire nelle forme di legge.-
	La quota è trasferibile per causa di morte: in tal caso la
	quota non sarà divisibile e si applicherà l'art. 2347 c.c.---
	ART. 7) - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e
	le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al
	presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o
	dissenzienti.-----
	Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può es-
	sere convocata anche fuori dalla sede sociale ma nel territo-
	rio dello Stato.-----
	Quando particolari esigenze (accertate dall'organo di ammini-
	strazione) lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere


	convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile.-----
	ART. 8) - L'assemblea è convocata a cura dell'organo ammini-
	strativo, con lettera raccomandata spedita ai soci (al domi-
	cilio risultante dal libro soci) almeno otto giorni prima
	dell'adunanza a sensi dell'art. 2484 Codice Civile contenente
	luogo giorno ora della riunione e l'elenco delle materie da
	trattare.-----
	Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come
	sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e
	vi assistano l'amministratore unico o tutti gli amministrato-
	ri e tutti i sindaci effettivi, qualora esista il Collegio
	Sindacale, salva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art.
	2366 C.C..-----
	ART. 9) - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni lire mil-
	le comprese nella propria quota sociale.-----
	ART. 10) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci
	che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni
	prima di quello fissato per l'assemblea.-----
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante
	semplice delega scritta, da altra persona, osservato il di-
	sposto dell'art. 2372 Codice Civile.-----
	Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regola-
	rità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea
	stessa.-----



	ART. 11) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso: in loro mancanza l'assemblea elegge il proprio Presidente.-----
	ART. 12) - Ai sensi dell'art. 2486 C.C. l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----
	La nomina alle cariche sociali, se non avviene per acclamazione, si fa a maggioranza relativa.-----
	ART. 13) - L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario.-----
	Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente della assemblea.-----
	ART. 14) - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea, di volta in volta, all'atto della nomina.-----
	L'amministratore unico o gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca (anche senza giusta causa) da parte

	dell'assemblea, ovvero per quel tempo che viene determinato
	di volta in volta all'atto della nomina.-----
	Gli amministratori sono rieleggibili.-----
	ART. 15) - Qualora esista un Consiglio di Amministrazione,
	questo elegge nel proprio seno un Presidente e, se del caso
	un Vice Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'as-
	semblea all'atto della nomina del Consiglio.-----
	Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la mag-
	gioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero
	organo di amministrazione e deve essere convocata l'assemblea
	per le nuove nomine.-----
	ART. 16) - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dal-
	la sede sociale (purchè in Italia) tutte le volte che il Pre-
	sidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda
	scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci effettivi.

	La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in
	sua vece, dall'Amministratore Delegato, con lettera raccoman-
	data da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun mem-
	bro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi. In caso di urgenza
	la convocazione può essere fatta anche il giorno prima e an-
	che a mezzo telefono o telegramma o telefax.-----
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed a
	maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----



		ART. 17) - Al Consiglio di Amministrazione spettano i più am-
		pi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-
		ministrazione della società, essendogli deferito tutto ciò
		che la legge o il presente statuto non riservano inderogabil-
		mente all'assemblea.
		Il Consiglio può quindi tra l'altro procedere ad acquisti,
		permuta e ad alienazioni mobiliari (automezzi compresi) ed
		immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie, contrarre
		mutui attivi e passivi, stipulare locazioni anche ultranoven-
		nali, partecipare ad altre aziende o società costituite o co-
		stituende, anche sotto forma di conferimento, compiere qual-
		siasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della
		Cassa Depositi e Prestiti, dell'Intendenza di Finanza, presso
		l'Istituto di Emissione, le Banche (aprendo ed estinguendo
		conti correnti, assumendo fidi, emettendo assegni sui fidi
		concessi, compiendo operazioni di sportello e non, e simili)
		e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, l'amministra-
		zione postale, le imprese di trasporto nazionali ed estere,
		le dogane, assentire costituzioni, surroghe, postergazioni,
		cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di o-
		gni specie, rinunciare ad ipoteche anche legali ed anche sen-
		za realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conserva-
		tori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in ge-
		nere da responsabilità ed obblighi, esercitare azioni giudi-
		ziarie anche in sede di Cassazione e di revocazione, stipula-

	re compromessi e transazioni, ricorrere ad arbitrati nei casi	
	consentiti dalla legge, nominando i relativi arbitri.-----	
	Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri od ad	
	un Comitato parte dei propri poteri, compreso l'uso della	
	firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e	
	le eventuali cauzioni e può nominare direttori e procuratori,	
	per determinati atti o categorie di atti e Consiglieri Dele-	
	gati.-----	
	La carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompa-	
	tibili.-----	
	Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Uni-	
	co, allo stesso spettano, con firma libera, tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione come sopra attri-	
	buiti al Consiglio salva diversa disposizione dell'assemblea	
	ordinaria.-----	
	ART. 18) - Al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le ve-	
	ci, a ciascun Amministratore Delegato (nei limiti della de-	
	lega) o all'Amministratore Unico, spetta, con firma libera,	
	la rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio,	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative in ogni sede e grado, anche per giudizi di	
	cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori	
	alle liti, ed arbitri.-----	
	ART. 19) - All'Amministratore Unico ed ai membri del Consi-	



	glio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
	dell'ufficio.-----
	L'assemblea può inoltre assegnare loro una indennità in misu-
	ra fissa, unica o periodica, ovvero percentuale agli utili
	della società ed anche in relazione alla cessazione del rap-
	porto (indennità di fine mandato).-----
	ART. 20) - La gestione della società è controllata da un Col-
	legio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e di due
	supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.-----
	La nomina dei Sindaci è facoltativa da parte dell'assemblea,
	sino a quando non sia obbligatoria per legge.-----
	ART. 21) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentun)
	dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31.12.2001.---
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione
	procede alla formazione del bilancio col conto profitti e
	perdite a norma di legge.-----
	ART. 22) - Gli utili netti, dopo prelievo di almeno il 5% per
	la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il
	quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, in
	proporzione delle rispettive quote di partecipazione sociale.
	L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di
	riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure di-
	sporre di mandare gli utili, in tutto o in parte, ai succes-
	sivi esercizi.-----
	ART. 23) - Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso

	la Cassa Sociale e quelle altre che venissero designate dal-	
	l'organo di amministrazione, nel termine che annualmente vie-	
	ne stabilito dallo stesso.-----	
	Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui	
	divennero esigibili si intendono prescritti a favore della	
	società e portati ad incremento della riserva legale.-----	
	ART. 24) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi	
	causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina	
	le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri ed i compensi.-----	
	ART. 25) - Tutte le controversie relative alla interpreta-	
	zione ed alla applicazione del presente statuto ed insorte	
	fra la società ed i soci o fra i soci tra loro, eccettuate	
	quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudi-	
	ziaria, sono devolute al giudizio di tre arbitri amichevoli	
	compositori, da nominarsi uno per parte, ed il terzo dai due	
	così nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del	
	Tribunale di Reggio Emilia, il quale nomina pure l'arbitro	
	che una delle parti si rifiutasse di nominare: e ciò su sem-	
	plice ricorso della parte più diligente ed entro 20 giorni	
	dalla richiesta.-----	
	Gli arbitri sono liberi da ogni vincolo di forma e la loro	
	decisione avrà valore di contratto, sarà inappellabile nei	
	limiti di legge.-----	
	Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla co-	



stituzione del Collegio Arbitrale.-----

ART. 26) - Per quanto non espressamente previsto nel presente
statuto, si richiamano integralmente le vigenti norme di leg-
ge in materia.-----

F.TO: LANZI PAOLO -- ROMANO SALAMI -- MORINI ULIANA -- ROBER-
TO SERINO NOTAIO (S.S.)-----

La presente copia fotostatica formata da *venti*
pagine, è conforme al suo originale in più fogli,
tutti muniti delle prescritte firme, e viene rila-
sciata per **USO C.C.I.A.A.**

Guastalla li
duemilauno.

16 febbraio

